



Abilitazioni e imparzialità dei commissari: polemiche, aspirazioni e realismo, tra idealità e dimenticanze (g. c.)

SOMMARIO: 1. I fatti - 2. L'avvio della *querelle* - 3. La replica, le perplessità e le conseguenti decisioni - 4. Il fardello delle ideologie e le dimenticanze del passato - 5. Appartenenze dei commissari, imparzialità e neutralità dei giudizi - 6. Quali "controlli di neutralità"?

1 - I fatti

Restare coerenti a una rubrica dal titolo "*A chiare lettere*" richiede di dare conto ai lettori in misura compiuta delle polemiche che hanno fatto seguito alla pubblicazione, per di più tra gli editoriali di questa Rivista, di un breve scritto di Giuseppe Dalla Torre già apparso sull'*Avvenire*¹. Quello scritto intendeva reagire con fermezza a un articolo di Luciano Zannotti, pubblicato su questa Rivista², che affrontava con taglio critico il tema dell'imparzialità dei docenti dell'Università cattolica del Sacro Cuore chiamati a fare parte delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale. Costituiva fonte di dubbio la necessità del formale impegno di tutti i docenti a garantire "insieme a una ricerca scientifica originale e rigorosa, un'istruzione superiore adeguata e un'educazione informata ai principi del cattolicesimo".

Interveniva poi nel dibattito Franco Onida con un editoriale, per contestare - sulla premessa che "dove c'è un dibattito anche i silenzi parlano" - che nella procedura in questione fosse "stato assunto a criterio di giudizio, tra gli altri, la caratterizzazione ideologica di non pochi tra i lavori presentati"³. Piero Bellini offriva a sua volta di ripubblicare un ampio contributo teorico, di qualche anno precedente - che pertanto non conteneva riferimenti diretti alle vicende concorsuali che avevano dato origine alle polemiche - affermando in conclusione che la "idea di laicità" [d'una idea di laicità intesa in senso "laico"] (...), quella affrancante idea

¹ G. DALLA TORRE, "*A chiare lettere*" - *La pretesa del silenzio*, in questa rivista, 7 aprile 2014.

² Si veda L. ZANNOTTI, *Initium sapientiae timor Domini: la problematica presenza dei docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore nelle commissioni di concorso pubblico per l'insegnamento del Diritto ecclesiastico e del Diritto canonico*, in questa Rivista, n. 11/201 (a p. 3 il passo riportato poco più avanti).

³ F. ONIDA, "*A chiare lettere*" - *Prove d'idoneità all'insegnamento universitario*, in questa Rivista, 28 aprile 2014; i passi citati si leggono, rispettivamente, a p. 1 e a p. 2.



non può non farsi patrocinatrice nell'ambito comunitario generale d'un "pluralismo impegnato": "militante". Dico d'un "pluralismo dinamico": "competitivo" e "costruttivo": "aperto al paragone". Il quale veda gli uomini impegnarsi "a viso aperto" nel processo della propria maturazione personale. Li veda non sfuggire alla competizione ideale, ma cercarla⁴».

Per completezza d'informazione ricordo che anche Pierluigi Consorti aveva replicato a Giuseppe Dalla Torre con un intervento pubblicato dall'*Avvenire*⁵; invitato a prendere anch'egli parte al confronto avviato, non riteneva però, per il momento, di pubblicarlo a sua volta su questa Rivista.

Questi i fatti.

2 - L'avvio della *querelle*

Mi ero posto, com'è ovvio, il quesito se fosse opportuno pubblicare l'articolo di Zannotti mentre le operazioni della Commissione giudicatrice non si erano concluse, anche perché il riferimento a uno dei componenti era implicito, sì, ma (per gli addetti ai lavori) univoco. Quale direttore di questa Rivista, ho preso la decisione di non operare per la prima volta una censura che sarebbe stata in conflitto con la linea editoriale prescelta sin dall'esordio, che "si prefigge il solo scopo di essere strumento e manifesto della pluralità e del pluralismo delle scuole e degli orientamenti che alimentano le discipline" del nostro settore scientifico-disciplinare.

In conformità alle regole della procedura di valutazione prescelta (*referee* anonimo e doppiamente cieco), il contributo di Zannotti passava al vaglio di un valutatore facente parte del gruppo degli "esterni" al nostro settore, allo scopo di evitare il solo sospetto d'influenze d'ogni genere e provenienza. L'apprezzamento positivo di quest'ultimo, puntualmente motivato, ne consentiva/esigeva dunque la pubblicazione.

La pubblicazione "a stretto giro di posta" dell'intervento di Dalla Torre, a confutazione delle tesi di Zannotti, mi era sembrata doverosa, a salvaguardia della cifra pluralista che ispira la Rivista e a cui la stessa aspira, ma richiedeva di valutarne la migliore "collocazione" editoriale tra le due possibili, vale a dire gli editoriali o i contributi dottrinali. Non mi è parso di potere ritenere quello scritto ascrivibile alla seconda categoria

⁴ P. BELLINI, *Libertà della scienza come premessa della libertà d'insegnamento*, in questa Rivista, 5 maggio 2014, p. 19.

⁵ P. CONSORTI, *Docenti cattolici, però il codice etico pesa*, sull'*Avvenire* del 10 aprile 2014, p. 2.



(non ne aveva il taglio, la struttura, la finalità), ed ho ritenuto invece congrua la collocazione tra gli editoriali: l'Autore lo aveva pensato e redatto come editoriale e, ancora, aveva affrontato il tema "a chiare lettere".

3 - La replica, le perplessità e le conseguenti decisioni

La collocazione della replica appariva certamente innovativa, e poneva il problema (che in effetti si è posto, all'interno del Comitato direttivo ed è stato affrontato con un attento dibattito epistolare) se possa considerarsi "libero" l'ascrivere uno scritto alla categoria degli editoriali, o se debbano esservi condizioni "minime" (trasparenti e vincolanti) perché una simile scelta appaia corretta e ragionevole al maggior numero possibile di lettori.

È certo (nelle dichiarazioni d'intenti e nei fatti) che la Rivista "non ha un proprio indirizzo o orientamento politico o religioso". Il tratto caratterizzante è stato individuato nel prefiggersi "il solo scopo di essere strumento e manifesto della pluralità e del pluralismo delle scuole e degli orientamenti che alimentano le discipline interessate, sotto molteplici profili, ai temi delle libertà di religione e di convinzione, dei rapporti tra gli stati e le confessioni religiose, dei diritti religiosi, in ambito nazionale, comunitario ed internazionale", come si può e si poteva leggere sin dall'avvio nella pagina d'apertura. Di conseguenza, gli Autori "sono i soli responsabili dei contenuti dei propri articoli, commenti, note, recensioni, ecc., che non impegnano l'editore, il direttore e i redattori della Rivista".

È ancora vero che non necessariamente gli stessi editoriali pubblicati su un quotidiano o una rivista ne riflettono la linea editoriale che li contrassegna. Anche tra gli editoriali vi sono scritti "controcorrente", debitamente firmati dall'Autore.

Tuttavia, i rilievi mossi alla mia decisione non erano privi di fondamento e meritavano che si prestasse attenzione e che si apprestassero effettive misure adeguate.

Scartata la possibilità di un "blog" (poco consono, si è ritenuto, al taglio della Rivista) si è sdoppiata la rubrica "A chiare lettere". Alla categoria degli editoriali (riservati ai membri del comitato direttivo e agli studiosi appositamente richiesti) si è aggiunta la nuova categoria dei "confronti", destinata a ospitare "brevi scritti intesi a un confronto anche polemico sui temi nei quali può rivelarsi più forte la contrapposizione culturale, politica, ideologica degli studiosi delle nostre discipline a motivo delle appartenenze a scuole di pensiero, delle fedi, delle



convinzioni e delle scelte di valore professate". Va da sé che, come per ogni altro scritto da pubblicare, "il confronto avrà come limite il rispetto altrui"; e che, aperto il dibattito, ogni autore avrà diritto a una replica.

4 - Il fardello delle ideologie e le dimenticanze del passato

All'intervento di Luciano Zannotti, dal quale la *querelle* ha preso le mosse, bisogna riconoscere l'indubbio merito di avere richiamato l'attenzione - in modo serio, ragionato e leale - su di un tema affidato di norma ai sussurri e alle voci anonime, talora ai pettegolezzi.

La generazione di studiosi cui appartengo è testimone di quanto sia stato vivo in passato, dal finire degli anni '70, e per non breve tempo, il dibattito sul peso dell'ideologia nella formazione e nella diffusione del sapere nelle nostre discipline. Possono costituirne esempi paradigmatici il ruolo assegnato dagli ecclesiasticisti al secondo comma dell'art. 7 Cost., assunto quale chiave di volta dell'intero sistema, e il ruolo assegnato dai canonisti "laici" alla regola dell'*idem sentire cum Ecclesia*. A conferma, basterà ricordare che Silvio Ferrari dava alle stampe nel 1979 un volume su "*Ideologia e dogmatica nel diritto ecclesiastico*"⁶, sottoponendo a esame manuali e riviste; e che pochi anni dopo (nel 1982), Mario Tedeschi curava la pubblicazione di un volume collettaneo su *Storia e dogmatica nella scienza del diritto ecclesiastico*, che raccoglie gli atti di un apposito convegno che egli stesso aveva organizzato⁷.

È proprio in quel lasso di tempo, lo ha puntualmente annotato Carlo Fantappiè, che

«... si fa strada, anche negli ecclesiasticisti, la commistione tra diritto e politica del diritto. In quest'ottica, da un lato, si formulano proposte legislative che esorbitano dall'analisi dell'ordinamento vigente e che rientrano piuttosto nel campo politico, dall'altro si introducono in dottrina valutazioni extragiuridiche - di natura propriamente religiosa, come nel caso dei "cattolici del dissenso" - che non si confrontano con la struttura dell'ordinamento costituzionale e con gli assetti sociali»⁸.

⁶ Vedi S. FERRARI, *Ideologia e dogmatica nel diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1979.

⁷ Vedi, a cura di M. Tedeschi, *Storia e dogmatica nella scienza del diritto ecclesiastico*, Atti del convegno tenutosi a Taormina il 26-29 ottobre 1981 a cura della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Catania", Giuffrè, Milano, 1982.

⁸ C. FANTAPPIÈ, *Diritto canonico e diritto ecclesiastico*, in *Enciclopedia Treccani*, Il Contributo italiano alla storia del Pensiero - Diritto, 2012 (all'url:



Questa commistione non sarebbe restata confinata al dibattito teorico, ma avrebbe permeato la vita accademica in molte delle sue manifestazioni. Quanti conservano buona memoria ricorderanno che la classificazione degli studiosi “per appartenenze” era diffusa e foriera di conseguenza pratiche già in quegli anni (tra i conservatori come tra i riformisti, tra i cattolici come tra i laici, tra la sparuta minoranza dei docenti dell’Università cattolica del Sacro Cuore e la stragrande maggioranza dei docenti nelle università statali). Lo si sarebbe visto nei primi maxi-concorsi a cattedra del 1974 e del 1979. I loro esiti hanno immesso nuova linfa, vitale per le sorti accademiche delle discipline, per liberarle dall’isolamento in cui versavano⁹, per avviarne una vera e propria rifondazione, ma hanno anche reso palesi privilegi favorevoli e odiosi, inclusioni, esclusioni e postergazioni i cui motivi giustificativi – appresi a fatica – apparivano talvolta (e ancora più sarebbero apparsi negli anni a venire) deboli, approssimativi, ideologici. Lo si sarebbe visto altrettanto bene nelle successive tornate dei giudizi di idoneità a professore associato. Il moltiplicarsi dei ricorsi degli esclusi – in ogni sede (civile, amministrativa, persino penale) – e l’accanimento nel coltivarli, ne fanno fede.

Di quelle “pratiche” si può fare un succinto elenco, di certo incompleto: dal caso dei vincitori di concorso non chiamati, perché non benaccetti, al caso degli studiosi di cui non era gradita la partecipazione ai convegni quali relatori sui temi oggetto specifico dei loro studi; dalla discrezionale inclusione dei contributi di giovani autori nella parte prima (la più prestigiosa) della (allora) sola rivista di settore, alla discrezionale assegnazione delle voci dell’Enciclopedia del diritto e, persino, alla cancellazione mirata di una voce (di primario rilievo, la voce *Intese*) già in precedenza assegnata per le vie informali; dall’enfasi che accompagnava nei lavori dei maestri il richiamo dottrinale agli scritti di giovani studiosi avviati alla “carriera”, al silenzio ostinato e ostile sugli scritti di altri, sino alla manipolazione delle loro tesi per sbrigrative e agevoli critiche.

[http://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-canonico-e-diritto-ecclesiastico_\(Il_Contributo_italiano_alla_storia_del_Pensiero:_Diritto\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-canonico-e-diritto-ecclesiastico_(Il_Contributo_italiano_alla_storia_del_Pensiero:_Diritto))). I canonisti, dal canto loro, si dovevano confrontare sul rischio della «“clericalizzazione” del diritto canonico, che ha sempre mantenuto uno statuto di medietà tra la teologia e il diritto».

⁹ Giuseppe Caputo scriveva degli untori della peste, della peste che è “l’isolamento del diritto ecclesiastico, è la sua estraniamento dal dibattito scientifico, è la sua reclusione in un piccolo ghetto, compiaciuto di sé medesimo quanto privo di reale incidenza culturale”: cfr. **G. CAPUTO**, *Kelsen e il diritto ecclesiastico*, in *Dottrine generali del diritto e diritto ecclesiastico*, Istituto italiano per gli studi filosofici, Napoli, 1988, p. 121 s.



Con il passare del tempo, tra i cultori delle nostre discipline si sarebbe fatto largo (forse era inevitabile) il convincimento che il ruolo egemonico di alcune “scuole” e di alcuni “maestri” rendesse opportuno “restare ossequiosi e devoti al perbenismo, al conformismo (un tempo di stampo e cultura borghesi, oggi mediocrementemente opportunisti)”¹⁰.

I “non allineati” affrontavano la loro navigazione nelle acque travagliate del tratto di mare tra Scilla e Cariddi, senza il riparo di un’appartenenza: “*inter utramque viam*” ... all’erta, talora in pericolo¹¹. Restava loro il sicuro “riparo” offerto per lungo tempo da Francesco Margiotta Broglio, al quale ho già esternato la riconoscenza della nostra generazione per gli stimoli e i supporti generosamente elargiti a molti¹².

5 - “Appartenenze” dei commissari, imparzialità e neutralità dei giudizi

Occorre chiedersi se possa immaginarsi un nesso necessitato tra appartenenze dei commissari e consequenziali partigianerie nel giudicare quanti prendono parte (ai concorsi universitari di ogni livello, e) alle procedure di abilitazione. E, ancora, se un nesso siffatto operi solo nel caso dei docenti dell’Università cattolica del Sacro Cuore.

La tesi che questi ultimi, siano (possano essere) influenzati dall’appartenenza a quell’istituzione - tutti indistintamente e tutti in uguale misura - nei giudizi che esprimono sui candidati, per il solo fatto di avere formalmente sottoscritto l’impegno prima ricordato al rispetto del Codice etico (al fine di garantire una condotta in tutto informata ai principi del cattolicesimo), mi sembra, in questi termini, una mera supposizione, un’affermazione priva di riscontri oggettivi e “di parte”.

La correlazione è debole e prova poco. Realisticamente, qualunque commissario può essere influenzato dalle sue convinzioni più profonde -

¹⁰ Così scrivevo a conclusione dell’editoriale *A chiare lettere - Il silenzio, il conformismo e ... il diritto ecclesiastico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., dicembre 2008.

¹¹ È il motto dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti, così spiegato: “Come nel mare tra Scilla e Cariddi pericola sempre il nocchiero, - che nondimeno sarà giudicato avveduto e sagace, - se tenendo dritta il corso della sua nave tra l’una e l’altra, - con lo scansare gli scogli della prima, i vortici della seconda, - la conduce felicemente al porto propostosi: - Così nel sapere, tra le varie difficoltà e con le varie traversie, pericola lo studioso; - che, ciò non ostante, sarà ben degno di lode e di gloria, - se indirizzando la sua mente e la retta ragione tra il loro mezzo, - coll’evitare egualmente ogni sorta d’impedimenti e di contese, - fa che penetri senza inciampo nella Verità ricercata”.

¹² Vedi G. CASUSCELLI, *Le attuali prospettive del diritto ecclesiastico italiano*, in *Olir*, aprile 2005, p. 26 s. (http://www.olir.it/areetematiche/96/documents/Casuscelli_Prospettive.pdf).



teoriche, etiche, politiche, quali che esse siano - dalle simpatie umane come dai fanatismi, dalle ossessioni come dalle frustrazioni, che incidono - con modalità più o meno aperte, e in misura più o meno grave - sul rispetto dei criteri di imparzialità e neutralità ai quali deve informare il suo operato.

Senza considerare gli specifici rimedi offerti dall'ordinamento per queste ipotesi, l'attuale buon livello di trasparenza delle procedure fa sì che i giudizi di ognuno siano conoscibili nella loro integrità, e consente di avviare un serio, puntuale dibattito per comprovare l'apoditticità o l'erroneità dei giudizi individuali e delle comparazioni. Ma, ancora prima, bisognerà pure tenere in conto che giudizi e comparazioni dei singoli dovranno pure misurarsi con quelli degli altri quattro componenti la commissione: l'ineludibile confronto tra le diverse visioni e valutazioni dei giudicanti è la garanzia sostanziale e procedurale del fisiologico svolgimento della procedura, restando affidata alla tutela giudiziaria la verifica di ogni eventuale, patologica lesione dei diritti dei candidati.

Per altro verso, l'affermazione che la mera appartenenza al ruolo di docente dell'Università cattolica sia di per sé sintomo sufficiente del condizionamento dell'operato di un commissario prova troppo.

Ben più gravi, in astratto, potrebbero apparire, invece, i casi di commissari (sorteggiati o eletti) che:

- abbiano svolto o svolgano compiti di grande rilievo in nome e per conto di una confessione religiosa (e in particolare della Chiesa cattolica) nel corso di trattative e nel funzionamento di organi - consultivi e non - in cui lo Stato ha o ha avuto il ruolo di controparte, a motivo dei peculiari interessi da rappresentare e tutelare;

- abbiano svolto o svolgano attualmente funzioni di governo in istituzione ecclesiastiche o funzioni giudiziarie nei tribunali ecclesiastici (o vaticani);

- siano stati o siano appartenenti a ordini religiosi e abbiano emesso il voto di obbedienza;

- siano stati o siano sacerdoti o ministri di culto nelle molteplici denominazioni delle diverse confessioni (se n'è dato il caso);

- siano iscritti a una loggia massonica, sia essa "coperta" o no;

- siano membri dell'Opus Dei o di Comunione e Liberazione (come ve ne sono stati), o di analoghe strutture associative;

- siano iscritti all'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, il cui statuto ripone nel laicismo uno dei valori fondativi;

- siano iscritti a un partito o a un movimento politico che statutariamente miri, ad esempio, all'abolizione del sistema pattizio nelle



relazioni dello Stato con le Chiese o del finanziamento pubblico alle Chiese.

6 - Quali “controlli di neutralità”?

Sono già troppi i casi prima elencati per non destare timori. E potrebbero configurarsi ancora altri casi in cui l’eventuale appartenenza “qualificata” (a un sistema organizzato di credenze di fede, o agnostiche o atee, e/o ai loro apparati direttivi, di gestione e di governo) potrebbe influenzare, inconsapevolmente o volutamente, i processi valutativi di un commissario.

Mi sembra, invero, che il prendere in considerazione e il prefigurare misure preventive di accertamento del grado di “intensità” e “vincolatività” dell’appartenenza, o di pregiudiziale esclusione d’una categoria di docenti, sia una prospettiva non realistica, per un verso, e pericolosa, per altro verso.

La pubblica amministrazione e gli organi di autogoverno delle associazioni dei docenti non hanno strumenti adeguati allo scopo; e se pure un giorno potessero (malauguratamente) dotarsene, sarebbe inevitabile lo scadimento del loro agire in derive burocratiche di stampo pseudo psicologico e poliziesco, in insanabile contrasto sia con il carattere pluralista del nostro ordinamento sia con il suo fondamento personalista. Un carattere e un fondamento che ripongono nelle esperienze partecipative (in tutte, anche nelle organizzazioni “di tendenza”) lo strumento privilegiato per il pieno - e libero - sviluppo della persona umana.

Come talora succede, gli idealismi, anche se animati dalle migliori intenzioni, possono finire con il non offrire un adeguato rimedio ai guasti cui intendono porre riparo, e con l’arrecare più seri danni collaterali.

Nel campo della ricerca (a maggior ragione di quelle umanistiche) è bene che i “controlli di neutralità” siano affidati alla stessa comunità dei ricercatori, a salvaguardia della loro indipendenza da ogni altro potere. Il confronto pubblico, aperto a tutti, potrebbe rivelarsi uno stimolo intellettuale appropriato per dibattere liberamente e senza veli sull’imparzialità e la neutralità degli strumenti di formazione, di divulgazione e di verifica dei saperi, e per agevolare un corretto ricambio accademico che abbia a fondamento le pari opportunità di ogni aspirante, a garanzia del pluralismo e della pluralità delle voci.



Per queste ragioni un apposito spazio di questa Rivista è stato dedicato ai “confronti”.